



Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi"

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opz. Scienze applicate
Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane con opz. Economico sociale
Liceo Linguistico



Via Vitulanese, 82016 MONTESARCHIO (BN) - Tel. 0824 847291 - C.F. 80000020620 - C.M. bnis00300n

e-mail: bnis00300n@istruzione.it - PEC: bnis00300n@pec.istruzione.it - web: www.fermimontesarchio.gov.it

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Approvato con delibera N. 20 del 09/10/2015 dal Consiglio d'Istituto

Nell'ottica della dispersione scolastica l'Istituto "E. Fermi" intende venire incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie e degli utenti, favorire l'integrazione degli stranieri permettendo un'esperienza di scolarizzazione e offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi, di idoneità o di Stato (anche come privatisti) nell'istituto.

Art.1

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti di uditori ai corsi e per tutte le classi dell'istituto per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo, e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo.

Art .2

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditori.

L'ammissione alle lezioni, tuttavia, è subordinata all'approvazione del Consiglio di classe interessato che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto delle medesime. Il dirigente, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe,

tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa (presenza di parenti fra il personale docente, incompatibilità ambientale ed altri conflitti di interesse), dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

E' indispensabile tale deliberazione.

L'uditore sarà quindi ammesso agli esami di idoneità che si svolgono una volta l'anno, generalmente nel mese di settembre, e comunque prima dell'inizio delle lezioni.

Art.3

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.

Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico.

Art.4

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni.

In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art.5

Gli studenti uditori sono tenuti comunque al versamento del contributo di istituto relativo all'indirizzo di studi e alla classe in cui sono stati ammessi .

L'iscrizione di alunni come uditori è subordinata all'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa rispetto agli infortuni e alla responsabilità civile, a scarico di responsabilità dell'istituzione scolastica, per fatti dannosi che dovessero verificarsi durante la permanenza della studente nella scuola.

Art.6

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col Consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute.

Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se l'uditore è maggiorenne; se l'uditore è minorenni è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Art.7

Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non può consentire di fruire dei permessi per diritto allo studio (cd 150 ore) per gli studenti lavoratori.